

## **Deliberazione 3 novembre 2011 - ARG/com 151/11**

### **Testo integrato del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 3 novembre 2011

### **Visti:**

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 del 2009 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- il documento ERGEG del 12 aprile 2010 “Final Guidelines of Good Practice on Indicator for Retail Market Monitoring for Electricity and Gas” (di seguito: GGP Retail Market Monitoring);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2009, GOP 71/09, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione GOP 71/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2010, ARG/com 62/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 62/10);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- il documento per la consultazione 29 aprile 2010. DCO 10/10, recante “Linee guida per l'organizzazione di un sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale” (di seguito: DCO 10/10);
- il documento per la consultazione 21 aprile 2011 DCO 10/11, recante “Sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale” (di seguito: DCO 10/11);
- il documento per la consultazione 15 settembre 2011, DCO 35/11, recante “Avviamento del Sistema Informativo Integrato” (di seguito: DCO 35/11).

### **Considerato che:**

- ai sensi della legge n. 481/95 l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione dei settori dell'energia elettrica e del gas orientata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi;

- l'articolo 28 della legge n. 99/09 prevede che l'Autorità debba riferire, entro il 30 gennaio di ogni anno, alle commissioni parlamentari competenti, sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale; ciò comporta la necessità di acquisire informazioni in modo strutturato e su base periodica;
- il decreto legislativo n. 93/11 ha attuato le Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE prevedendo, in particolare, che l'Autorità:
  - a) monitori, tra l'altro, il grado e l'efficacia di apertura dei mercati al dettaglio, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e la loro esecuzione (articolo 43, comma 4);
  - b) al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, ivi compreso il monitoraggio, possa svolgere *“indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché adottare e imporre provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati”*, tra cui anche misure temporanee di regolazione asimmetrica (articolo 43, comma 5);
- con il documento GGP Retail Market Monitoring l'associazione europea delle autorità di regolazione nazionali (European Regulation Group for Electricity & Gas - ERGEG) ha adottato raccomandazioni in materia di contenuti e modalità di attuazione dei sistemi di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale.

**Considerato inoltre che:**

- il sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale (di seguito: monitoraggio *retail*) è finalizzato, coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo n. 93/11, a consentire all'Autorità l'osservazione regolare e sistematica delle condizioni di funzionamento della vendita al dettaglio, incluso il grado di apertura, la concorrenzialità e la trasparenza del mercato, nonché il livello di partecipazione dei clienti finali e il loro grado di soddisfazione (c.d. *customer satisfaction*); tale sistema costituisce uno strumento necessario per l'efficiente e tempestivo svolgimento delle funzioni intestate all'Autorità quali, a mero titolo di esempio:
  - la regolazione dei servizi di pubblica utilità e dei mercati con funzione procompetitiva, ivi inclusa la riforma o revoca della disciplina delle condizioni economiche di fornitura nei servizi di tutela;
  - la pubblicazione delle informazioni relative allo stato di concorrenza dei mercati, a garanzia della trasparenza e dell'informazione degli operatori;
  - le segnalazioni al Parlamento e al Governo;
  - la segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di fattispecie di sua competenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, della legge n. 481/95;
  - l'ulteriore svolgimento di attività di tutela dei consumatori;
- ai fini della formazione dei provvedimenti in materia di implementazione del monitoraggio *retail* l'Autorità ha pubblicato due distinti documenti di consultazione e ha acquisito ulteriori elementi conoscitivi formulando specifiche richieste ai principali operatori di settore;

- con il primo documento di consultazione (DCO 10/10), l’Autorità ha illustrato i primi orientamenti dell’Autorità per l’organizzazione di un sistema di monitoraggio *retail*, delineando alcune ipotesi di lavoro in tema di individuazione delle modalità di rilevazione delle informazioni, nonché in merito ai criteri per l’identificazione degli indicatori da monitorare e della metodologia da adottare per la loro analisi;
- dalle osservazioni pervenute al DCO 10/10:
  - è emersa una generale condivisione in merito:
    - a. all’identificazione di ambiti di rilevazione separati tra il mercato dell’energia elettrica e il mercato del gas naturale su cui articolare gli indicatori;
    - b. alla suddivisione per tipologia di clientela proposta per il mercato *retail* dell’energia elettrica;
    - c. alla suddivisione per area geografica proposta;
    - d. alle aree tematiche per le quali sono classificati gli indicatori di monitoraggio proposti;
  - non è emerso un giudizio unanime in merito all’opportunità di identificare un mercato *dual fuel* separato dai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché sulla suddivisione per tipologia di clientela prospettata nel DCO 10/10 per il mercato *retail* del gas naturale;
  - è emersa l’esigenza di minimizzare gli oneri per gli operatori tenuti a partecipare al sistema di monitoraggio *retail*, mediante la verifica della congruità e della coerenza dei flussi informativi che l’Autorità ha già istituito con precedenti provvedimenti;
  - si evince l’opportunità di eliminare alcuni indicatori, presenti nel citato DCO 10/10, il cui valore informativo appare poco rilevante, nonché l’opportunità di prevedere l’inserimento di ulteriori indicatori in materia di qualità dei servizi erogati dalle imprese di distribuzione;
- il quadro informativo delineatosi attraverso le osservazioni al DCO 10/10 è stato completato mediante ulteriori elementi acquisiti dagli Uffici dell’Autorità mediante specifici incontri con alcuni dei principali operatori attivi sui mercati *retail*;
- in particolare, dall’attività conoscitiva di cui al precedente punto sono emerse, tra l’altro:
  - l’esigenza di introdurre il sistema di monitoraggio *retail* per fasi, prevedendo, in particolare, un primo momento caratterizzato da un minor numero di indicatori ritenuti fondamentali, i quali potranno essere integrati in un secondo momento, anche in ragione dell’esperienza maturata in fase di prima applicazione;
  - l’importanza per la trasparenza e il regolare funzionamento del mercato di una pubblicazione, da parte dell’Autorità, di rapporti regolari sull’andamento degli indicatori raccolti;
  - alcune difficoltà connesse, soprattutto nel settore del gas naturale, all’elevata numerosità degli operatori che si traduce in una diversificazione delle procedure e degli applicativi software per lo scambi di informazioni;
  - la conferma delle criticità esistenti nell’ambito del processo di switching;
  - l’esigenza di prevedere l’implementazione di indicatori che permettano di osservare le performance delle imprese di distribuzione.
- con il secondo documento per la consultazione (DCO 10/11), tenuto conto delle osservazioni e degli elementi informativi raccolti, ha posto in consultazione gli orientamenti conclusivi dell’Autorità in materia di organizzazione del sistema di monitoraggio *retail*, definendo nel dettaglio l’insieme minimo degli indicatori, i dati

che devono essere raccolti, gli ambiti di rilevazione di ciascun indicatore, le modalità di raccolta e di pubblicazione degli indicatori e gli operatori coinvolti nel sistema di monitoraggio; a tal fine, gli orientamenti conclusivi sono stati formulati anche alla luce:

- delle raccomandazioni contenute nella sopravvenuta adozione del documento GGP Retail Market Monitoring;
- degli elementi informativi a disposizione dell'Autorità con riferimento al crescente fenomeno della c.d. morosità dei clienti finali;
- dell'evoluzione della regolazione dell'Autorità relativa al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) per la gestione centralizzata dei processi e dei flussi informativi funzionali relativi ai mercati dell'energia;
- dalle osservazioni pervenute al DCO 10/11, è emersa:
  - una larga condivisione, in via generale, degli orientamenti posti in consultazione, anche se molti operatori hanno ribadito l'esigenza di definire ulteriori affinamenti, volti soprattutto a razionalizzare e semplificare rilevazioni già esistenti effettuate dall'Autorità al fine di evitare duplicazioni e ridurre gli oneri per gli operatori coinvolti;
  - la mancanza di una posizione pienamente condivisa da tutti gli operatori su alcune delle tematiche specifiche poste in consultazione, con particolare riferimento agli ambiti di rilevazione degli indicatori prospettati in tema di suddivisione per tipologia di clienti o suddivisione geografica, ad alcuni degli indicatori proposti, alla frequenza di rilevazione e all'identificazione del campione di operatori coinvolti nel sistema di monitoraggio;
- in particolare, tra le osservazioni di maggior rilievo si evidenzia:
  - con riferimento agli ambiti di rilevazione degli indicatori prospettati:
    - a. una generale condivisione degli orientamenti in tema di suddivisione per tipologia di clienti, anche se un'Associazione di categoria non condivide, per il settore elettrico, l'intenzione di definire indicatori anche per la tipologia contrattuale illuminazione pubblica e, per il settore del gas naturale, l'intenzione di separare i clienti industriali e commerciali;
    - b. una generale condivisione sugli orientamenti dell'Autorità in tema di suddivisione per area geografica, anche se un operatore non concorda con la proposta circa la suddivisione per regione;
  - con riferimento agli indicatori illustrati dall'Autorità:
    - a. l'esigenza, sottolineata da alcuni operatori, di prevedere che alcuni indicatori dell'area tematica *Switching* vengano definiti e rilevati solo successivamente alla standardizzazione dei flussi o successivamente all'operatività del SII;
    - b. l'opportunità, avanzata da un'Associazione di categoria e da un operatore, di utilizzare quali dati di base per gli indicatori, le informazioni relative al punto di prelievo/punto di riconsegna piuttosto che al cliente finale;
    - c. che un operatore si è mostrato contrario alle raccolte relative agli indicatori dell'area tematica *Struttura morosità*;
  - l'esigenza, largamente condivisa, di utilizzare la piattaforma informatica già predisposta dall'Autorità per la raccolta di alcune informazioni, al fine di evitare avvii scaglionati delle rilevazioni, escludendo dalle rilevazioni dati relativi al periodo precedente all'entrata in vigore del monitoraggio *retail*;

- l'esigenza di ridurre le frequenze di rilevazione delle informazioni, con la proposta avanzata da alcuni operatori di prevedere che tale frequenza sia non inferiore al semestre;
- la contrarietà di alcuni operatori all'orientamento dell'Autorità di escludere dal monitoraggio gli operatori di minore dimensione, in quanto a parere di questi operatori tutti dovrebbero partecipare al monitoraggio *retail*.

**Considerato che:**

- l'esigenza di contenere gli oneri per gli operatori tenuti a partecipare al sistema monitoraggio *retail* non può compromettere l'efficacia del sistema medesimo, il quale richiede comunque l'introduzione di un *set* minimale di indicatori fondamentali, enunciato nei predetti documenti e coerenti con le raccomandazioni contenute nel documento GGP Retail Market Monitoring;
- in particolare, con riferimento agli ambiti di rilevazione degli indicatori, l'individuazione della dimensione geografica degli indicatori all'intero territorio nazionale non è coerente con l'attuale grado di sviluppo della concorrenza dei mercati della vendita al dettaglio, anche in considerazione della presenza di un elevato numero di imprese di distribuzione presente sul territorio nazionale, e dalla conseguente disomogeneità dei flussi informativi per gli esercenti la vendita;
- quanto invece agli indicatori illustrati dall'Autorità:
  - l'area tematica Switching costituisce uno degli elementi essenziali per la valutazione dell'effettivo grado di apertura dei mercati della vendita al dettaglio cui si deve disporre fin da subito ai fini della definizione di un sistema di monitoraggio *retail*;
  - l'area tematica Struttura morosità costituisce anch'essa un parametro essenziale per il monitoraggio *retail*, in considerazione della rilevanza che sta assumendo il fenomeno degli inadempimenti contrattuali dei clienti finali;
- il sistema di monitoraggio *retail* è volto a fornire una rappresentazione sistematica delle condizioni di funzionamento del mercato, cui peraltro potranno seguire apposite indagini di dettaglio circa un determinato fenomeno; non è pertanto necessaria l'acquisizione di dati da parte di tutti gli operatori di mercato, ma solo da un campione significativo dei medesimi.

**Considerato altresì che:**

- la deliberazione ARG/com 201/10 ha definito i criteri generali, il modello di funzionamento e il modello organizzativo del SII prevedendo, tra l'altro, che l'Autorità identifica e definisce le attività che devono essere gestite nell'ambito di tale sistema (c.d. processi) nonché i criteri con cui devono essere sviluppate le modalità operative delle stesse, mentre la società Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico), in qualità di gestore del SII, ha la responsabilità della gestione del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) nonché dell'implementazione e della gestione delle istanze e dei risultati di ciascuna fase dei processi;
- con il DCO 35/11 l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in tema di avvio del SII proponendo, tra l'altro, che l'RCU sia costituito fin dall'inizio in parallelo all'automazione dei processi e da questi utilizzato, implementando un nuovo processo alla volta;

- l'implementazione della fase di avvio del SII, così come indicato nel DCO 35/11, potrebbe avvenire trascorsi almeno 9 mesi dall'emanazione del regolamento di funzionamento del SII di cui al comma 2.6 della deliberazione ARG/com 201/10;
- successivamente alla costituzione, al relativo caricamento e prima operatività del RCU, (prevista oltre 9 mesi dall'adozione del regolamento del SII) alcune informazioni necessarie per la costruzione di alcuni indicatori del monitoraggio *retail* potranno essere acquisite dall'Autorità direttamente dal RCU, con la conseguente necessità di adeguare i flussi informativi introdotti dall'attuale provvedimento.

**Considerato infine che:**

- l'articolo 27, comma 2, della legge n. 99/09 prevede che l'Autorità si avvalga dell'Acquirente unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alla funzione di cui all'articolo 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/95; con la deliberazione GOP 71/09 l'Autorità ha definito la disciplina dell'avvalimento dell'Acquirente unico, individuando alcune prime attività che ne costituiscono l'oggetto, tra cui quella di progettazione e realizzazione del SII, nonché quelle relative al contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio;
- ai sensi del punto 3 della deliberazione GOP 71/09, il predetto avvalimento può essere esteso dall'Autorità, con appositi provvedimenti, a ulteriori attività di tutela dei consumatori *“in relazione agli esiti delle consultazioni con i soggetti interessati dalla regolazione dei settori dell'energia elettrica e del gas”*;
- con il DCO 10/11, l'Autorità ha rappresentato l'intenzione di avvalersi del supporto dell'Acquirente unico nella fase operativa delle raccolte dati, quale interfaccia tecnica nel rapporto con gli operatori tenuti a partecipare al sistema di monitoraggio *retail*; le osservazioni pervenute al DCO 10/11 non evidenziano criticità rispetto a tale orientamento;
- poiché il sistema di monitoraggio *retail* ha a oggetto il grado di apertura dei mercati e il livello di *customer satisfaction*, in funzione di possibili interventi dell'Autorità a promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, le attività oggetto dell'avvalimento sopra prospettato soddisfano i requisiti per essere comprese tra quelle di cui al punto 3 della deliberazione GOP 71/09.

**Ritenuto che sia opportuno:**

- procedere, anche tenuto conto degli esiti delle consultazioni e degli elementi informativi raccolti nell'ambito del procedimento, con le precisazioni sopra formulate, alla definizione del sistema di monitoraggio *retail*;
- definire gli ambiti per la rilevazione degli indicatori di monitoraggio *retail* sulla base di quanto proposto dal DCO 10/11, opportunamente modificati per la distinzione delle tipologie di clienti del gas naturale al fine di considerare l'evoluzione del contesto normativo in tema di clienti aventi diritto al servizio di tutela;
- confermare la rilevazione degli indicatori relativi alle aree tematiche *Switching* e *Struttura morosità*;
- prevedere, ai fini delle rilevazioni dei dati funzionali al monitoraggio *retail*:

- l'utilizzo della piattaforma informatica già presente in Autorità e utilizzata dagli operatori per la grande maggioranza delle rilevazioni già effettuate dall'Autorità;
- di avvalersi, ai sensi del punto 3 della deliberazione GOP 71/09, dell'Acquirente unico quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione dati;
- mantenere la frequenza di rilevazione trimestrale proposta nel DCO 10/11 soltanto per alcuni degli indicatori, sancendo al contempo la non retroattività delle rilevazioni rispetto all'entrata in vigore del monitoraggio *retail*;
- al fine di ridurre gli oneri degli operatori tenuti a partecipare al sistema di monitoraggio *retail*, prevedere che, qualora i dati richiesti ai sensi di tale sistema siano già oggetto, con eguale o maggior richiesta di dettaglio, di altra richiesta dati prevista dalla regolazione dell'Autorità, l'operatore è tenuto ad adempiere soltanto a quest'ultima richiesta;
- prevedere che il monitoraggio *retail* avvenga attraverso la raccolta delle informazioni su un campione significativo di operatori;
- prevedere che, con successivo provvedimento, il sistema di monitoraggio *retail* sia aggiornato per tenere conto dell'entrata in operatività del SII.

**Ritenuto inoltre che:**

- al fine di assicurare l'efficacia del sistema di monitoraggio *retail*, per le finalità sopra considerate, sia necessario garantire la possibilità di adeguare con una certa flessibilità, qualora si rendesse necessario, le informazioni di dettaglio propedeutiche alla rilevazione dei dati di base, di concerto con le stesse dinamiche dei mercati e le loro evoluzioni;
- sia opportuno, pertanto, prevedere modalità semplificate di modifica e integrazione delle sopramenzionate informazioni di dettaglio nel rispetto della garanzia di certezza per gli operatori interessati

**DELIBERA**

1. di approvare il documento "Testo Integrato monitoraggio retail (TIMR)" allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), che entra in vigore alla data di pubblicazione del presente provvedimento, mentre gli obblighi di rilevazione dei dati ulteriori rispetto a quelli già vigenti sono previsti, ai sensi dell'articolo 7 del TIMR, a decorrere dall'1 gennaio 2012;
2. di prevedere che, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, la Direzione Mercati e la Direzione Tecnologie Informatiche e Comunicazione dell'Autorità comunichino all'Acquirente Unico i criteri e le modalità di effettuazione dell'attività di cui al comma 5.1 del TIMR;
3. di avvalersi, ai sensi del punto 3 della deliberazione GOP 71/09, dell'Acquirente unico, quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione dati, ai sensi del comma 5.1 del TIMR; a tal fine si applicano le disposizioni di cui all'Allegato A alla predetta deliberazione;
4. di prevedere che agli oneri, derivanti dall'attività di cui al precedente punto 3, si provveda secondo le modalità di cui al punto 6, terzo alinea, della deliberazione GOP 71/09;

5. di prevedere, a partire dall'1 gennaio 2012, le seguenti modifiche al TIVG:
- a. il comma 17.1 è sostituito dal seguente comma:  
 “17.1 La presente Sezione 3 definisce gli obblighi di pubblicazione delle condizioni economiche del servizio di tutela di cui alla Sezione 1, nonché di comunicazione all’Autorità delle condizioni economiche applicate da ciascun esercente la vendita a tutti i clienti finali, anche sulla base delle disposizioni vigenti a livello nazionale e comunitario.”
  - b. i commi 17.2 e 18.2 sono abrogati;
  - c. il comma 19.1 è sostituito dal seguente comma:  
 “19.1 Entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ogni trimestre, a partire dal primo trimestre del 2012, gli esercenti la vendita trasmettono all’Autorità, con riferimento a ciascun mese del trimestre:
    - a) il fatturato della fornitura del gas naturale, al netto delle relative imposte;
    - b) l’ammontare dell’imposta di consumo e delle addizionali regionali;
    - c) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto;
    - d) la quantità di energia fornita;
    - e) il numero di punti di riconsegna attivi.”
  - d. il comma 19.3 è sostituito dal seguente comma:  
 “19.3 Limitatamente alle voci di cui alle lettere a), b) e c) gli esercenti specificano la componente derivante da rettifiche nei corrispettivi unitari fatturati in precedenza.”
  - e. le tabelle n. 3 e n. 4 sono sostituite dalle seguenti:

“Tabella n. 3

Tipologie di clienti finali per l’invio dei dati di cui all’articolo 19

TIPOLOGIE DI CLIENTI FINALI
Domestico
Condominio con uso domestico
Attività di servizio pubblico
Commercio e altri servizi
Industria
Generazione elettrica
Autotrazione

Tabella n. 4

Classi di consumo per l’invio dei dati di cui all’articolo 19

CLASSI (*) DI CONSUMO ANNUO (GigaJoule)
0 – 20
20 – 60
60 – 200
200 – 1.000
1.000 – 2.000



2.000 – 7.700
7.700 – 10.000
10.000 – 38.520
38.520 – 100.000
100.000 – 1.000.000
1.000.000 – 4.000.000
≥ 4.000.000

(\*) Le classi non comprendono l'estremo superiore dell'intervallo."

6. di prevedere le seguenti modifiche al TIV:
- a. al comma 6bis.1:
    - i. le parole "A partire dal mese di maggio 2008" sono sostituite dalle parole "A partire dal mese di dicembre 2011";
    - ii. le parole "comunica all'Acquirente unico, secondo le modalità dallo stesso definite," sono sostituite dalle parole "comunica all'Autorità," ;
  - b. il comma 6bis.3 è sostituito dal seguente comma:  
 "6bis.3 Le rilevazione dei dati di cui al comma 6bis.1 è effettuata tramite la piattaforma informatica dell'Autorità mediante appositi moduli disponibili sul sito internet dell'Autorità";
  - c. dopo il comma 6bis.3 è inserito il seguente comma:  
 "6bis.4 L'Autorità si avvale, quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione dei dati di cui al comma 6bis.1, dell'Acquirente unico, in coerenza con quanto previsto ai punti 2., 3., e 4. della deliberazione ARG/com 151/11.";
  - d. al comma 16.2:
    - i. le parole "Entro la fine di ciascun mese" sono sostituite dalle parole "A partire dal mese di dicembre 2011, entro la fine di ciascun mese";
    - ii. le parole "comunica all'Acquirente unico, secondo le modalità dallo stesso definite," sono sostituite dalle parole "comunica all'Autorità," ;
  - e. il comma 16.3 è sostituito dal seguente comma:  
 "16.3 Le rilevazione dei dati di cui al comma 16.1 è effettuata tramite la piattaforma informatica dell'Autorità mediante appositi moduli disponibili sul sito internet dell'Autorità";
  - f. dopo il comma 16.3 è inserito il seguente comma:  
 "16.4 L'Autorità si avvale, quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione dei dati di cui al comma 16.1, dell'Acquirente unico, in coerenza con quanto previsto ai punti 2., 3., e 4. della deliberazione ARG/com 151/11."
7. di modificare, a partire dall'1 gennaio 2012, la deliberazione ARG/elt 167/08 prevedendo che il punto 1 sia sostituito dal seguente punto:
- "1. di prevedere l'obbligo, per gli esercenti l'attività di vendita finale di energia elettrica (di seguito: gli esercenti), di comunicare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ogni trimestre, i dati relativi ai prezzi medi mensili dell'energia elettrica sul mercato finale (e alle principali variabili ad essi correlate), disaggregati in base alle caratteristiche indicate nella tabella che segue:

Ambito territoriale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• regioni amministrative</li> </ul>
Mercato di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mercato libero</li> <li>• servizio di maggior tutela</li> <li>• servizio di salvaguardia</li> </ul>
Tipologia di clienti serviti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• domestici (declinati in diverse classi di consumo)</li> <li>• non domestici (declinati in diverse classi di consumo)</li> </ul>
Livello di tensione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BT</li> <li>• MT</li> <li>• AT e AAT</li> </ul>
Componenti di prezzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costi di approvvigionamento</li> <li>• Costi di rete e di misura</li> <li>• Oneri generali di sistema</li> <li>• Imposte</li> </ul>

8. di prevedere che il presente provvedimento, nonché la deliberazione ARG/elt 167/08, il TIV ed il TIVG, come risultanti dalle modifiche di cui alla presente deliberazione, vengano pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it);
9. di prevedere che il presente provvedimento venga trasmesso all'Acquirente unico per i seguiti di competenza.

3 novembre 2011

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*